



COMUNE DI GROSSETO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Pianificazione Urbanistica

VARIANTE AL R.U.C.

PER LA MODIFICA DELLA SCHEDA NORMATIVA
TRV_03A "VIA DEL TIRO A SEGNO"

LRT 65/2014

RELAZIONE MOTIVATA

ai sensi dell'art. 5 della LRT 17/2016 modificativa della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014

PROGETTISTI

Arch. Marco De Bianchi

Arch. Silvia Tedeschi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Elisabetta Frati

ASPETTI DELLA VALUTAZIONE

Arch. Silvia Tedeschi

Dott. Marta Baici

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Spartaco Betti

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Dott. Letizia Corso

Dott. Marta Baici

FEBBRAIO 2019

Premessa: riferimenti normativi nazionali e regionali

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è regolata dalle seguenti disposizioni legislative:

Direttiva 2001/42/CE con cui l'Unione Europea, secondo un approccio che pone al vaglio le previsioni prima ancora che i progetti, disciplina lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del correlato Rapporto ambientale, per i piani e programmi che hanno effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale. La direttiva pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione di piani o programmi.

Normativa statale. In Italia la normativa di attuazione della direttiva comunitaria è costituita dal D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/08, dal D.Lgs 128/10 e dal D.Lgs 129/10.

Normativa regionale. In Toscana la VAS è disciplinata dalla legge regionale 10/2010, modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012. La legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 ha introdotto nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015, oltre a modifiche alla l.r. 10/2010 e alla LRT 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

La LRT 17/2016 modifica la LRT 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla LRT n. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al d.lgs. 152/2006.

Tale norma introduce, inoltre, forme di semplificazione rese necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla l.r. 65/2014. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale, che non comportino impatti sull'ambiente, e che riguardino piani già sottoposti a VAS. A tale scopo è stato modificato l'art. 5 della LRT 10/2010 con l'inserimento del comma 3 ter che testualmente dispone: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*.

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Di seguito si riportano i contenuti e gli obiettivi della proposta di variante in oggetto, con riferimento ai soli aspetti che si ritengono utili per le valutazioni della Commissione Tecnica VAS. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'esame degli allegati alla presente relazione.

La proposta di variante riguarda la modifica della scheda normativa TRV_03A "Via del Tiro a Segno" e contestuale riqualificazione di un parco pubblico individuato dall'Amministrazione.

Si tratta di un'area situata all'interno del centro abitato di Grosseto, nell'ambito del quartiere residenziale "Tiro a Segno", originariamente di proprietà comunale, già pianificata dal previgente PRG all'art. 68/21 "Contesto dello stadio", inserita con DCC n. 124 del 26/11/2010 nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il Regolamento Urbanistico ha recepito tali previsioni con DCC n. 143/2011.

La scheda normativa prevede la realizzazione di due edifici residenziali a libero mercato, per mc. 7.000 e n. 24 alloggi ciascuno, per una volumetria complessiva costruibile pari a mc. 14.000. La scheda normativa, viene modificata recependo i contenuti delle NTA della DCC 124/2010 sopracitata ed eliminando il numero massimo di due fabbricati realizzabili. L'intervento dovrà realizzarsi mediante progetto unitario convenzionato da attuarsi anche a stralci. La variante alla scheda normativa prevede, quale onere aggiuntivo, a carico della proprietà realizzante, la riqualificazione di un parco pubblico individuato dall'Amministrazione, mediante allestimento di spazi destinati ad attrezzature sportive di quartiere, percorsi pedonali e spazi di aggregazione ludico motori.

La variante non modifica le modalità attuative previste nella scheda normativa, quali la volumetria massima realizzabile, pari a 14.000 mc., il numero massimo di piani fuori terra, pari a 4, il numero massimo di alloggi realizzabili, pari a 48 unità immobiliari, l'assenza di piani interrati o seminterrati, le distanze dai confini, la superficie permeabile, le dotazioni impiantistiche e gli oneri concessori.

Da un punto di vista procedurale, la presente variante, per i suoi contenuti, si configura come una variante semplificata di cui all'art. 30, comma 2 della LRT 65/14, in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e non comporta modifiche al Piano Strutturale; non comporta inoltre modifiche al perimetro dell'intervento né alla volumetria massima prevista.

Si rappresenta che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, la presente proposta di variante non comporta aumento di volumetria, né del numero di alloggi, né degli abitanti virtuali, né alcun cambio di destinazione funzionale rispetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico, già sottoposto a VAS. Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi delle capacità edificatorie del Piano. La variante infine, riguarda essenzialmente un'area urbana già interessata da trasformazioni, non aggrava in alcun modo le criticità ambientali esistenti.

Si ritiene, pertanto, che la stessa non produca nuovi impatti sull'ambiente rispetto all'attuale previsione urbanistica, non produca rischi per la salute umana e per l'ambiente, anzi si sottolinea che la finalità della variante rafforza gli elementi di difesa e di tutela della salute umana. Infatti offre soluzioni abitative che propongono un abitare di qualità, favorito da una minore densità abitativa oltre che dalla fruizione di spazi privati di pertinenza all'aperto. La realizzazione di un'area attrezzata outdoor promuove, inoltre, corretti stili di vita e lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psicofisico a tutte le età, favorisce l'aggregazione e la socialità urbana attraverso pratiche sulla qualità della vita, ed il rapporto uomo - ambiente – natura.

Di conseguenza si propone di non assoggettare la variante a VAS o Verifica di assoggettabilità a VAS.